

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "ALTA DEFINIZIONE"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita una Associazione ai sensi dell'art.18 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell'art.10 e seguenti del D.Lgs.460/97. L'associazione viene costituita come "Ente non commerciale".

ARTICOLO 2

DENOMINAZIONE

L'Associazione è denominata "ALTA DEFINIZIONE"

ARTICOLO 3

SEDE

La sede dell'Associazione, a tutti gli effetti, è quella sita in Bologna, Via Giuseppe Grabinski 2/g e potrà essere trasferita all'interno del Comune di Bologna, senza che ciò comporti modifica statutaria.

ARTICOLO 4

DURATA

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

ARTICOLO 5

SCOPI

L'associazione persegue in via esclusiva scopi culturali di studio, istruzione e ricreazione, di promozione sociale e di formazione, senza alcun fine di lucro, è apolitica ed apartitica.

L'associazione si propone la promozione e la produzione delle attività culturali, tra esse soprattutto la cinematografia, la cinematografia documentaristica, la fotografia, la televisione, la pubblicità, la video arte e ogni forma di arte audiovisiva con particolare attenzione alle nuove tecnologie e in special modo all'alta definizione, ma anche alla danza, la musica, il teatro, la pittura, la scultura, la lettura e l'analisi critica dei testi, e in generale di qualsiasi altra forma artistica, mediante la realizzazione di iniziative, progetti ed azioni volte alla crescita ed alla formazione culturale ed artistica dei soggetti e delle collettività ai quali sono rivolte, ed in particolare alla valorizzazione della cultura dello spettacolo, alla produzione di filmati e documentari e servizi fotografici ed alla formazione per tutte le professionalità dello spettacolo.

L'Associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento dei fini sociali, da sola o in collaborazione con persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private. In particolare può:

- a) organizzare gruppi di associati per l'ideazione, produzione e realizzazione di spettacoli di tipo cinematografico o di fiction, documentario, musicale, radiotelevisivo, di danza e di altre forme figurative;
- b) istituire e gestire un centro di archiviazione e divulgazione di sceneggiature cinematografiche e copioni teatrali in grado di raccogliere, orientare e valorizzare le nuove scritture in ambito filmico e teatrale;
- c) promuovere, organizzare e coordinare corsi per la formazione, l'aggiornamento e il perfezionamento nella scrittura creativa e nel linguaggio filmico e in generale nel campo della produzione cinematografica, teatrale ed audiovisiva in genere e delle altre arti figurative;
- d) organizzazione di convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni o cicli di proiezione, rassegne, festival e altre attività similari direttamente o in collaborazione con circoli, associazioni, enti locali e organismi di quartiere, istituzioni pubbliche e private, italiane e straniere;
- e) svolgere attività di ricerca, raccolta dati, rilevazioni statistiche, nonché di studi di carattere culturale, scientifico, tecnico e professionale;
- f) esplicitare iniziative di carattere promozionale, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso la realizzazione di filmati e di prodotti audiovisivi o multimediali in genere;
- g) organizzare e gestire raccolte, anche aperte al pubblico, di libri, opuscoli e pubblicazioni in genere, di macchinari, attrezzature e apparati tecnici e di prodotti audiovisivi in generale;
- h) promuovere manifestazioni relative alla documentazione, alla storia, alla critica alla sperimentazione nel campo della cultura teatrale, filmica e audiovisiva in genere, mediante proiezioni, rassegne, dibattiti, pubblicazioni, trasmissioni e ogni altra connessa attività, direttamente o in collaborazione con altri soggetti;
- i) promuovere e incentivare studi e ricerche in campo visivo, fotografico, cinematografico e dell'educazione all'immagine, anche tramite il conferimento di borse di studio;
- j) organizzare la gestione, in proprio o in tramite altri, di sale di montaggio e cinematografiche per rappresentazioni e proiezioni, per favorire la diffusione della cultura;
- k) offrire ai soci supporto logistico, servizi comuni, consulenze;
- l) duplicare e riversare su supporti analogici e digitali e noleggiare attrezzature e postazioni di montaggio.

L'associazione potrà realizzare e diffondere, prevalentemente tra i propri Associati, materiale informativo, anche a carattere periodico, sia a stampa sia su supporto audiovisivo, informatico o telematico, pubblicazioni specializzate, testi e dispense a carattere di aggiornamento culturale e qualsiasi altro materiale afferente l'attività associativa svolta.

ARTICOLO 13

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero da tre a undici componenti eletti d'Assemblea dei Soci tra tutti i soci ordinari e sostenitori.

Non potranno essere eletti membri del Consiglio stesso persone fisiche in Rappresentanza di Istituzioni Pubbliche (a titolo esemplificativo, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Comune di Roma o altro Comune Italiano, Provincia di Roma o altra Provincia Italiana, Regione Lazio o altra Regione Italiana) o delle Istituzioni Private del settore (Agis, Anica, Api, ecc.), secondo il 2° comma D.G.R. n.978/08.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il numero dei componenti è determinato di anno in anno dal Consiglio stesso, in sede di approvazione del Regolamento per la presentazione delle candidature e per le votazioni.

I Regolamenti devono essere ratificati dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente dell'Associazione che presiederà il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle attività da svolgere e sui programmi da realizzare, predispone i bilanci consuntivi e preventivi, amministra il patrimonio e le rendite sociali, approva i Regolamenti sociali interni e nomina i Soci Onorari.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità oppure su richiesta della maggioranza dei componenti. È convocato obbligatoriamente dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza del Presidente e la maggioranza dei membri componenti il Consiglio stesso. L'Associazione predilige l'approvazione unanime delle decisioni, qualora tale approvazione non possa aver luogo, le delibere verranno approvate con la maggioranza dei presenti.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo il Presidente, rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci. Detta Assemblea deve essere convocata entro quaranta giorni e deve aver luogo nei successivi venti giorni.

I membri del Consiglio esercitano la loro carica gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non costituisce rapporto di lavoro, né può far nascere altri diritti ed oneri.

ARTICOLO 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, nella prima riunione e comunque non oltre sette giorni dall'elezione del Consiglio stesso. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti con terzi ed in giudizio. Presiede le Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Assicura e sovrintende il coordinamento e l'unità di indirizzo. Egli provvede all'indirizzo e alla gestione dell'Associazione in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza e necessità il Presidente può provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di sottoporre le sue decisioni a ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva e comunque non oltre sessanta giorni dall'adozione del provvedimento.

La carica di Presidente è esercitata gratuitamente e a titolo onorifico e, quindi, non può costituire rapporto di lavoro, né può far nascere altri diritti ed oneri.

ARTICOLO 15

IL COMITATO DI CONTROLLO

Il Comitato di Controllo è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Generale che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Comitato di Controllo devono avere competenze professionali specifiche in materia legale, contabile ed amministrativa. Il Comitato nomina nel proprio seno un Rappresentante che presiede le riunioni del Comitato stesso e lo rappresenta davanti agli altri organi dell'Associazione.

Il Comitato si riunisce obbligatoriamente una volta all'anno ed ogni qualvolta un suo membro ne ravvisi la necessità e delibera a maggioranza.

Delle riunioni del Comitato viene redatto il verbale che sarà trascritto su apposito libro. Il Comitato controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, accerta la corrispondenza del rendiconto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, con le risultanze dei libri e delle scritture contabili.

ARTICOLO 16

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune.

Il quorum valido per l'adozione dell'atto di scioglimento deve essere di almeno i 3/4 degli associati.

Il Patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 662/96.

Compete la qualifica di Socio Sostenitore ai Soci Ordinari che, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, contribuiscono sensibilmente allo sviluppo dell'associazione, al suo avvaloramento ed alla diffusione delle attività sociali. I Soci Ordinari e Sostenitori hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in seno all'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci avranno diritto di frequentare i locali sociali, di ricevere le pubblicazioni ed ogni altro materiale prodotto dall'associazione, di partecipare a tutte le attività in genere organizzate dall'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Per tutti i Soci il rapporto associativo si intende costituito senza limiti di tempo purchè in regola con il versamento della quota annuale di associazione. Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

La qualifica di Socio può venir meno per dimissioni, per morosità ed indegnità. L'indegnità verrà valutata dal Consiglio Direttivo. La comunicazione di dimissioni deve essere presentata dall'associato al Presidente ed il recesso ha effetto al termine dell'esercizio in corso e non dà diritto al rimborso della quota, ai sensi dell'art. 2532, co. 2, C.C..

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo in merito all'esclusione del socio, può essere proposta, entro 30 giorni, una replica, che dovrà essere esaminata direttamente all'assemblea dei soci, il cui giudizio sarà inappellabile.

ARTICOLO 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dei Soci dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Comitato di Controllo.

ARTICOLO 10

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Ordinari e Sostenitori in regola con il versamento periodico dei contributi.

Ciascuno di essi dispone di un voto che può essere delegato ad un altro Socio, cui possono essere conferite al massimo due deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e le delibere dell'Assemblea vincolano tutti i Soci.

Il Presidente nomina un segretario dell'Assemblea che redige, su apposito libro, processo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea dei Soci delibera:

- sull'approvazione del rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo;
- sulla periodicità e sulla determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo;
- sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- sulla nomina dei componenti il Comitato di Controllo;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ARTICOLO 11

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

I Soci sono convocati in Assemblea tutte le volte che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, nonché quando lo richiedano, per iscritto, almeno un decimo dei Soci.

L'assemblea è convocata di diritto ogni anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la determinazione della misura delle quote associative per il periodo successivo. La convocazione avverrà mediante affissione negli appositi spazi presso i locali dell'Associazione e attraverso comunicazione via e-mail o a mezzo fax, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno. Della delibera assembleare ne viene data pubblicità mediante affissione negli appositi spazi presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 12

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita ed atta a deliberare con la presenza obbligatoria del Presidente o, in caso di suo impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo da esso designato a rappresentarlo.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per le modifiche al presente statuto è richiesta una maggioranza pari ai due terzi degli Associati.

Acquisire diritti letterari, cinematografici, teatrali, musicali ed ogni altro copyright di opere d'arte e di ingegno al solo fine di tutelarne la conservazione, la valorizzazione e la diffusione all'interno dell'associazione nei limiti e negli ambiti degli scopi sociali. Gestire, in esclusivo e totale favore dei soli soci, ottenute le necessarie licenze comunali, regionali, di pubblica sicurezza e delle autorità sanitarie, la somministrazione di alimenti e bevande ed eventuali giuochi leciti.

Per perseguire tali finalità l'associazione potrà costruire sedi sociali operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti, utilizzare consulenze, servizi, trasporti, location, forniture e mano d'opera specializzata; potrà stipulare convenzioni e accordi con Ministeri, Enti pubblici, Società e Associazioni private, con teatri, musei, cineteche e università, scuole pubbliche e private, professionali e non, festivals, mercati cinematografici e teatrali italiani ed internazionali.

In via del tutto subordinata alla principale attività sopra descritta ed esclusivamente per finanziare quella, l'associazione potrà occasionalmente intraprendere attività commerciali, comunque inerenti l'oggetto principale, per le quali verrà tenuta una separata gestione. Tale attività potrà riguardare a titolo esemplificativo lo sfruttamento economico dei diritti su opere letterarie, cinematografiche, teatrali e su qualsiasi altra opera dell'ingegno, la gestione di emittenti radiotelevisive, di teatri, sale per il cinema, sale per laboratori, impianti sportivi o la vendita a terzi delle proprie pubblicazioni nonché dei beni prodotti all'interno dell'associazione stessa compresi gli stessi spettacoli culturali.

L'associazione potrà inoltre richiedere e accettare contributi, per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali, sia da parte dello Stato che da Enti locali nonché Enti privati e da qualsiasi altro Ente nazionale ed estero. Potrà contrarre mutui, finanziamenti ed ogni genere di prestiti, instaurare rapporti di conto corrente bancario con firma di traenza del solo Presidente o di un'eventuale procuratore da questi designato sentito il Consiglio Direttivo, il tutto finalizzato alla gestione del fondo comune e delle spese dell'associazione.

ARTICOLO 6

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione, a norma dell'art. 37 C.C., è costituito:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi di ammissione e da ogni altro contributo effettuato dagli associati;
- c) da corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, corrisposti per prestazione di servizi non rientranti nell'art.2195 del Codice Civile, rese in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione, senza specifica organizzazione;
- d) da corrispettivi specifici corrisposti per cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelli riportati nel comma 4 dell'art.148 del D.P.R. 917/86, effettuate in conformità alle finalità istituzionali nei confronti dei Soci, nonché per cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente ai Soci;
- e) da corrispettivi derivanti dalle attività commerciali descritte negli scopi associativi all'art.6;
- f) da contributi volontari, lasciti e donazioni;
- g) da beni mobili ed immobili acquistati con le disponibilità del fondo;
- h) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del rendiconto economico e finanziario;

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto e/o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

Per quanto riguarda la destinazione del patrimonio finale nell'ipotesi di scioglimento si veda quanto previsto dall'art. 17 del presente Statuto.

ARTICOLO 7

CHIUSURA ESERCIZIO, RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

ARTICOLO 8

SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione tutte le persone fisiche, anche in rappresentanza di Enti od Associazioni, sia pubblici che privati, sia nazionali che internazionali. I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori.

Sono Soci Onorari alte personalità e qualificati esponenti della cultura e dello spettacolo nonché persone che abbiano reso particolari servizi nel campo della ricreazione e del tempo libero in genere. La nomina a Socio Onorario viene proposta dal Presidente e compete al Consiglio Direttivo. I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di qualsiasi contributo, non hanno voto deliberativo nell'Assemblea e non possono essere eletti a cariche sociali.

Sono Soci Ordinari coloro che, avendo compiuto la maggiore età, per le persone fisiche, vengono ammessi dai membri del Consiglio Direttivo dietro loro richiesta e abbiano adempiuto al versamento della quota associativa.

ARTICOLO 17

CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci e tra questi e gli organi associativi di cui all'art. 10 del presente Statuto sarà sottoposta al giudizio di un Collegio Arbitrale formato da tre persone nominate dall'Assemblea a formare un organo giudicante interno.

I nominati giudicheranno "ex bon et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 18

NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile, del TUIR (D.P.R. 917/86) e delle altre disposizioni di legge che regolano la materia.

Gli associati:

Roberta Zingale	ZNGRRT86R47A944B	Firma
Gaetano Zingale	ZNGGTN59E10B202Y	Firma
Onofrio Longo	LNGNFR79B21C134N	Firma
Raffaele Sandri	SNDRFL58C09G972D	Firma
Giampaolo Blancato	BLNGPL70H20I754X	Firma
Stefano Mazzoni	MZZSFN73M26A944R	Firma